

Banca della terra: modifica della normativa

La legge regionale 8 agosto 2016, n.22 “Assestamento al bilancio 2016/2018 – I° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali” ha apportato modifiche alla disciplina afferente l’istituzione della Banca della Terra Lombarda, di cui al capo VII bis della l.r. 31/2008.

In particolare l’art. 10, comma 11 della l.r. 22/2016 dispone:

“Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

b) il comma 3 dell'articolo 31 quinquies è sostituito dal seguente:

3. I comuni, entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, comunicano, tramite il proprio sito web istituzionale, tramite affissione sull'albo pretorio e altre forme di comunicazione istituzionale, la possibilità d'iscrivere i terreni abbandonati o incolti alla Banca della Terra Lombarda. L'elenco dei terreni resi disponibili dai legittimi proprietari è trasmesso alla Regione. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti, a beneficio dei comuni adempienti, specifici criteri di preferenzialità in relazione ai trasferimenti, bandi o finanziamenti regionali;

c) le lettere a) e c) del comma 8 dell'articolo 31 quinquies sono soppresse;

d) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 sexies le parole 'all'andamento del censimento' sono sostituite dalle seguenti: 'all'andamento delle iscrizioni'.